

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

e col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1979

#### Norme particolari in materia di finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. — Il perdurare del regime provvisorio di finanziamento degli enti locali — reso necessario dalla opportunità di creare le basi per una generale riforma del sistema delle autonomie e, correlativamente, della finanza locale — richiede di provvedere all'emanazione di norme intese a disciplinare l'attività dei comuni e delle province, soprattutto per quanto concerne la realizzazione di piani di ristrutturazione dei servizi a cui è connessa una razionale politica del personale.

Il presente disegno di legge — a parte alcune norme di carattere particolare che verranno successivamente illustrate — è inteso a porre l'accento sulla particolare importanza che rivestono i piani di ristrutturazione,

le cui finalità trascendono gli interessi strettamente locali, in considerazione del fatto che la politica degli investimenti locali — la cui efficacia dipende dalle possibilità di effettiva realizzazione — influisce direttamente sui meccanismi di sviluppo dell'economia nazionale.

Passando alla illustrazione dei vari articoli, si evidenzia che con l'articolo 1 vengono prorogate per l'anno 1980 le disposizioni relative alle modalità e ai termini per il controllo dei bilanci locali stabilite, per l'anno 1979, dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

L'articolo 2 intende privilegiare la Cassa depositi e prestiti quale ente finanziatore

degli investimenti degli enti locali, prevedendo l'intervento degli altri istituti di credito soltanto in via subordinata.

Gli articoli da 3 a 8 dettano norme per disciplinare l'assunzione di nuovo personale, collegando tali assunzioni alla redazione dei piani di riorganizzazione dei servizi e al loro esame da parte della Commissione centrale per la finanza locale, in coerenza con quanto già disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

L'articolo 9 istituzionalizza le norme dettate per il 1979 dal suddetto decreto-legge in ordine alle modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli enti locali agli istituti di previdenza e circa la corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti locali.

L'articolo 10 autorizza la regione Friuli-Venezia Giulia a continuare nell'erogazione dei contributi previsti dalle varie disposizioni emanate a seguito del terremoto che ha colpito gli enti locali di quella regione.

L'articolo 11 conferma il divieto di aumentare il personale in servizio presso le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno in attesa della riforma di tali enti.

L'articolo 12 dispone aumenti dei diritti di segreteria delle camere di commercio.

Gli articoli 13 e 14, infine, riguardano norme per ovviare all'inadempienza dei tesorieri all'obbligo del pagamento delle rate di mutuo nei confronti della Cassa depositi e prestiti e l'autorizzazione alla predetta Cassa di partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 gennaio 1980.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

**Art. 2.**

Gli enti locali non possono assumere mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo.

**Art. 3.**

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le province, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, è soggetto alle determinazioni della Commissione centrale per la finanza locale soltanto se il numero dei posti in esso previsti supera il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, elevato degli incrementi consentiti dal medesimo articolo 4.

Per la determinazione del numero di personale in servizio nell'anno 1976 non deve essere considerato nè computato il personale assunto per prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonché quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

Al medesimo fine di cui al precedente comma non deve altresì essere considerato nè computato il personale addetto esclusivamente ai servizi sanitari che sarà trasferito alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale personale dovrà essere indicato separatamente nel piano generale di riorganizzazione ai soli fini conoscitivi.

#### Art. 4.

Dopo l'inoltro alla Commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dei necessari atti istruttori, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria ad immettere in ruolo, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale non di ruolo nei soli posti di pari qualifica o livello vacanti purchè anche preesistenti all'adozione del piano di riorganizzazione.

Il personale non di ruolo in servizio fin dal 30 settembre 1978 che non troverà immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello già in possesso, salvo riassorbimento che dovrà essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dall'ultimo comma del presente articolo.

Il personale non di ruolo assunto dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 e confermato in servizio ai sensi dell'articolo 5, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, che risulti tuttora alle dipendenze dell'ente, potrà invece essere utilizzato soltanto fino alla copertura dei posti vacanti del piano di riorganizzazione divenuto efficace.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende, dopo che i piani generali di riorganizzazione avranno ottenuto l'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del

maggior numero dei posti d'organico del piano approvato, nel limite del 30 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 40 per cento per l'anno 1982.

#### Art. 5.

Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 30 aprile 1980, il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere la facoltà di assumere nuovo personale ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, non potranno altresì, fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti nè avvalersi del tipo di prestazioni lavorative indicate nel secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

I provvedimenti adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

#### Art. 6.

I soli comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed all'assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere la cui realizzazione non era stata iniziata e, comunque, la cui attivazione, da effettuare nell'anno 1980, non era prevedibile all'atto dell'adozione del predetto piano.

I medesimi comuni possono esercitare la facoltà di associazione prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.

## Art. 7.

Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, deve essere sottoposta all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, che darà comunque la precedenza, a parità di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione.

Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi alla predetta Commissione centrale dopo l'esame dei provvedimenti di cui al precedente comma dovrà essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e nel rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente articolo 4.

## Art. 8.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, la cui applicazione non risulti espressamente limitata all'anno 1979.

È confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli 4, ultimo comma, 6 e 7, ultimo comma, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nei primi tre commi dell'articolo 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, tenuto conto anche di quanto precisato nel secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

## Art. 9.

Con effetto dal 1980, ai fini del pagamento dei contributi ordinari dovuti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi alle casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti degli enti predetti e loro aziende, si applicano le norme previste dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni di cui al comma precedente, i comuni, le province, i loro consorzi ed aziende sono tenuti a certificare le voci retributive esplicitamente previste negli accordi nazionali o nei contratti collettivi di lavoro per le rispettive categorie di dipendenti, con esclusione di qualsiasi altro emolumento a qualunque titolo corrisposto.

#### Art. 10.

È confermata, anche per l'anno 1980, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'articolo 10-bis, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

#### Art. 11.

Le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere, per l'anno 1980, ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio nell'anno 1976 a qualunque titolo, anche a carattere precario o per l'espletamento di mansioni stagionali.

#### Art. 12.

Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 52, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono aumentate del 30 per cento.

L'elenco dei diritti di segreteria riportato in allegato al predetto decreto-legge n. 973, convertito nella citata legge n. 49, è integrato dal seguente diritto: « Diritto per il rilascio di informazioni relative alla struttura produttiva, distributiva e simili, mediante utilizzo del sistema informativo tramite terminali: per ogni foglio, diritto fisso

di lire 5.000, oltre al rimborso del costo effettivo di utilizzazione dell'unità centrale dell'elaboratore elettronico ».

Art. 13.

L'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Sono demandate alle Direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o più rate di ammortamento scadute e non versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento ».

Art. 14.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, per una quota non superiore al 40 per cento del fondo stesso.

L'apporto iniziale, sino ad un massimo di 2 miliardi di lire, verrà effettuato mediante prelevamento della somma dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti esistente al 31 dicembre 1978.